# DECISIONE DEL CONSIGLIO

## del 20 marzo 2000

## che completa la decisione 98/627/PESC relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento

(2000/231/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 96/588/PESC, del 1º ottobre 1996, relativa alle mine terrestri antiuomo [1], in particolare l'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 98/627/PESC [2], il Consiglio ha deciso che l'Unione europea deve avviare un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento.

(2) Con la decisione 98/628/PESC [3], il Consiglio ha chiesto all'Unione dell'Europa occidentale (UEO) di attuare tale azione.

(3) È opportuno fornire finanziamenti supplementari al fine di proseguire l'attuazione della decisione 98/627/PESC,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. L'importo di riferimento finanziario a titolo di copertura delle spese operative dovute all'attuazione della decisione 98/627/PESC è pari a 308 133 EUR per l'anno 2000.

2. Tale importo si aggiunge a quello previsto nella decisione 98/627/PESC.

*Articolo 2*

La presente decisione è notificata all'UEO secondo le conclusioni adottate dal Consiglio il 14 maggio 1996, relative alla trasmissione di documenti dell'Unione europea all'UEO.

*Articolo 3*

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GAMA

---

[1] GU L 260 del 12.10.1996, pag. 1.
[2] GU L 300 dell'11.11.1998, pag. 1.
[3] GU L 300 dell'11.11.1998, pag. 2.